

REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO

PARTE PRIMA DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1

Autonomia organizzativa e didattica della Facoltà di Giurisprudenza

1. Il presente Regolamento disciplina, in conformità alle vigenti normative di legge e regolamentari, i corsi di studio e le attività didattiche che fanno capo alla Facoltà di Giurisprudenza (d'ora in poi "la Facoltà") nonché il funzionamento degli organi collegiali della medesima nell'esercizio delle competenze relative a tali corsi e attività.

2. Gli ordinamenti didattici di riferimento dei Corsi di studio attivabili dalla Facoltà sono stabiliti nell'Allegato A del Regolamento Didattico di Ateneo.

Le norme generali che regolano l'organizzazione didattica dei Corsi di Laurea e di Laurea specialistica attivati alla Facoltà sono stabilite nella seconda parte del presente Regolamento.

I Regolamenti didattici dei Corsi di Laurea e di Laurea specialistica che afferiscono alla Facoltà sono riportati nella terza parte del presente Regolamento.

3. Le disposizioni dei Regolamenti didattici dei Corsi di Laurea e di Laurea specialistica concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati, nonché le modifiche delle disposizioni stesse, sono deliberate dal Consiglio di Facoltà previo parere espresso, ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del DM n. 509/1999, dal Comitato paritetico di cui all'art. 3, comma 8, del Regolamento didattico di ateneo.

4. Per quanto non espressamente disposto dal presente Regolamento, si applicano le norme generali dello Statuto e dei Regolamenti di ateneo, nonché le deliberazioni degli organi di governo dell'Ateneo.

Articolo 2

Disposizioni concernenti gli organi preposti alle attività didattiche

1. Il Consiglio di Facoltà esercita in ordine all'attività didattica tutte le competenze affidategli dalla legge, dal Regolamento didattico di Ateneo e dal presente Regolamento.

Il Consiglio di Facoltà può delegare determinate competenze a commissioni appositamente costituite, nonché ai Consigli di corsi di studio.

A norma dell'art. 3, comma 3 del Regolamento didattico di Ateneo, il Consiglio di Facoltà esercita le competenze del Consiglio del corso di studio ove esso non sia stato istituito.

2. Il Consiglio di Facoltà può deliberare, all'atto dell'approvazione del Regolamento del corso o in un momento successivo, l'istituzione del Consiglio del corso di studio. Salva diversa indicazione del Regolamento medesimo, il Consiglio del corso di studio è composto dai professori di ruolo, dagli altri professori ufficiali e dai ricercatori afferenti al corso, nonché dagli studenti del corso di

studio eletti come rappresentanti nel Consiglio di Facoltà, e da uno studente eletto tra gli studenti iscritti al corso.

Sono considerati afferenti al corso i professori e i ricercatori che svolgono attività formative del corso stesso per almeno cinque crediti. Qualora risulti una afferenza a più di due corsi di studio, l'interessato dichiara con comunicazione al Preside i corsi cui intende afferire.

Il Presidente del corso di studio è eletto dal Consiglio del corso tra i professori di ruolo della Facoltà, o di una delle Facoltà, che ne fanno parte. L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, in apposita seduta convocata dal Preside della Facoltà, eventualmente di concerto con il Preside di altra Facoltà che concorre alla realizzazione del corso di studio.

Il Presidente del corso di studio resta in carica due anni. E' il responsabile organizzativo delle attività del corso e provvede alla convocazione del Consiglio per tutti gli adempimenti previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento del corso.

Il Consiglio del corso di studio delibera a maggioranza dei presenti ed esercita le competenze ad esso attribuite dal regolamento didattico del corso di studio, oltre che dalle disposizioni generali del presente Regolamento.

PARTE SECONDA ***NORME GENERALI***

Articolo 3

Principi e criteri di riferimento

1. La Facoltà promuove e organizza, in ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamentari dell'ateneo, Corsi di studio finalizzati al conseguimento della Laurea, della Laurea specialistica, del Master universitario, del Diploma di specializzazione, nonché Corsi di perfezionamento e altre attività di aggiornamento e di formazione permanente e ricorrente, unitamente a servizi didattici propedeutici e integrativi finalizzati al completamento della formazione richiesta per i diversi Corsi di studio.

Le attività didattiche possono essere promosse e organizzate anche in collaborazione con enti e soggetti esterni, nel rispetto della normativa in vigore e delle disposizioni dei competenti organi di governo dell'ateneo.

2. La Facoltà può concorrere alla attivazione e al funzionamento di Corsi di studio promossi e coordinati da altra Facoltà dell'ateneo ovvero promuovere, d'intesa con altre Facoltà dell'ateneo, Corsi di studio interfacoltà, le cui modalità di funzionamento e di coordinamento saranno stabilite nel relativo Regolamento didattico, approvato dal Senato accademico.

La Facoltà può stipulare accordi universitari, anche con Università straniere o con loro organi, al fine di realizzare Corsi di studio interateneo. Il relativo Regolamento didattico, approvato dal Senato Accademico, stabilisce la disciplina del corso di studio e le modalità della collaborazione.

3. La Facoltà definisce i percorsi didattici dei diversi corsi di studio che fanno ad essa capo secondo criteri di rigore culturale e funzionalità organizzativa, operando altresì in modo da ridurre e possibilmente eliminare abbandoni e rallentamenti nella carriera scolastica determinati o comunque condizionati da inadeguatezze dei programmi formativi o da disfunzioni e inadempienze delle strutture organizzative.

Al fine di stimolare e valorizzare l'impegno e le capacità degli studenti, la Facoltà promuove una offerta didattica e culturale che favorisca tanto percorsi d'eccellenza, quanto percorsi graduati in termini di partecipazione e di disponibilità da parte degli studenti.

4. Docenti e ricercatori sono tenuti a garantire piena rispondenza alle finalità di cui al comma precedente nello svolgimento degli insegnamenti loro affidati e delle connesse forme di assistenza didattica e di rapporto con gli studenti.

Articolo 4 ***Requisiti di ammissione ai Corsi***

1. Nell'ambito della programmazione di cui all'art. 8, la Facoltà può individuare, quali conoscenze minime richieste per l'accesso ad un proprio Corso, quelle derivanti da un'adeguata preparazione negli ambiti disciplinari più direttamente riferibili agli insegnamenti caratterizzanti il corso stesso.

Ove lo ritenga necessario, il Consiglio di Facoltà può attivare opportune prove di verifica, collegate alle discipline in questione, per gli studenti che abbiano seguito un curriculum di scuola secondaria o universitario nel quale risultino lacune di particolare rilevanza per la loro preparazione.

2. Le verifiche di cui al punto precedente sono organizzate, di norma, entro il mese di settembre, prima dell'inizio delle attività didattiche ordinarie, a cura dei docenti responsabili dei settori interessati, anche avvalendosi di docenti della scuola secondaria e di altri esperti, secondo le modalità definite dal Consiglio di Facoltà.

Se la verifica evidenzia una situazione di insufficienza, le commissioni che vi hanno provveduto indicano gli obblighi formativi aggiuntivi che lo studente interessato è tenuto ad assolvere nel primo anno di corso.

La norma si applica anche nel caso di studenti eventualmente ammessi, con una votazione inferiore a quella minima prefissata, a corsi a numero programmato.

3. La Facoltà promuove specifiche attività formative di carattere propedeutico ai propri Corsi di Laurea, in vista dell'ammissione al primo anno.

4. Il Consiglio di Facoltà, conformemente all'art. 6 del Regolamento didattico di Ateneo, può proporre al Senato Accademico l'introduzione del numero di posti programmato ove ne ravvisi la necessità per un corso di studio. A tal fine il Consiglio di Facoltà indica il numero massimo di ammissione e i criteri di selezione.

Articolo 5 ***Frequenza dei corsi, attività di tutorato e di orientamento***

1. Salve specifiche disposizioni sancenti l'obbligatorietà della frequenza, agli studenti iscritti è consigliata la frequenza continuativa agli insegnamenti previsti nei rispettivi curricula di laurea.

Tutte le disposizioni del presente Regolamento relative alle varie tipologie d'attività didattica e formativa sono riferite, salvo diverse indicazioni, agli studenti impegnati a tempo pieno.

2. A favore degli studenti che non possono frequentare i corsi con regolarità saranno previste opportune attività di sostegno.

3. Il servizio di tutorato è svolto, unitamente a quello di orientamento, conformemente alle disposizioni degli artt. 23 e 24 del regolamento didattico di Ateneo, nonché del Regolamento di Facoltà adottato il 13 dicembre 2000 con delibera n. 211.

Articolo 6 ***Attività didattiche e formative e relativa suddivisione dei crediti***

1. I Corsi attivati dalla Facoltà prevedono la seguente tipologia delle varie attività didattiche con relativa attribuzione dei crediti formativi universitari, salva diversa determinazione del Regolamento del corso di studio:

a) insegnamenti ufficiali autonomi computati per, rispettivamente, 3, 6, 9 crediti, costituiti esclusivamente da lezioni, articolate in uno o più moduli, della durata complessiva, rispettivamente, di 20, 40, 60 ore; tali insegnamenti potranno essere computati per un numero superiore di crediti, fino ad un massimo di 3, qualora vengano integrati con attività comportanti uno o più crediti così come definiti alla lettera h);

b) insegnamenti integrati agli insegnamenti di cui alla precedente lettera a), costituiti esclusivamente da cicli di lezioni supplementari, o esercitazioni o attività assistite equivalenti, con la guida continuativa di docenti, che di norma non danno luogo all'acquisizione di crediti salvo diversa indicazione del Regolamento didattico del corso di studio;

c) attività formative, guidate da un relatore, ai fini della preparazione dell'elaborato da presentare alla prova finale per il conseguimento del titolo di studio;

d) attività di insegnamento diverse da quelle di cui alla precedente lett. a), finalizzate all'acquisizione di conoscenze complementari (linguistiche, informatiche ecc.), computate nel Regolamento del corso di studio per un numero determinato di crediti;

e) pratiche individuali in laboratori informatici e linguistici, senza l'assistenza continuativa di docenti, qualora espressamente previste dal regolamento del corso di studio, con la corrispondenza, in termini di crediti, di 1 credito = 25 ore;

f) attività di tirocinio, qualora espressamente previste nel Regolamento del corso di studio, con la corrispondenza, in termini di crediti, di 1 credito = 25 ore di attività;

g) eventuali altre attività, svolte anche esternamente all'Università, miranti all'acquisizione di ulteriori conoscenze linguistiche, di abilità informatiche e di competenze aggiuntive;

h) attività individuali supplementari, oggetto di verifica da parte del titolare dell'insegnamento, riservate all'approfondimento della preparazione generale, come tesine, relazioni su letture integrative e/o analisi di casi pratici, compilazione di indici bibliografici ragionati, computate nella misura di 1 credito = 25 ore.

2. Nell'ambito delle attività di cui alle lettere a), b) e d) di cui al comma precedente, lo studente dovrà inoltre scegliere autonomamente una o più attività, per un numero di crediti pari a quelli lasciati dall'ordinamento del Corso di Laurea alla sua libera scelta. Detta scelta potrà riguardare sia uno o più insegnamenti individuati liberamente tra tutti quelli attivati per i Corsi di Laurea della Facoltà, sia moduli di uno stesso insegnamento da aggiungere a quelli stabiliti nel minimo dal Regolamento del corso di studio, fino alla concorrenza complessiva di crediti previsti come massimo per quell'insegnamento.

3. I crediti formativi corrispondenti a ciascuna delle attività indicate dai commi precedenti, salvo più specifica disposizione del Regolamento di corso di studio, sono acquisiti dallo studente:

a) previo il superamento dell'esame di profitto, con relativa votazione espressa in trentesimi, relativamente agli insegnamenti autonomi o integrati di cui alle lettere a), b) e d) di cui al comma 1, fermo restando che, nel caso di insegnamenti integrati o comunque articolati per moduli e/o comprensivi sia di lezioni e attività assimilate, sia di esercitazioni e attività assimilate, le prove di profitto, da svolgersi nel rispetto della normativa relativa, potranno essere uniche e contemplare una verifica estesa alla totalità delle attività e dei programmi richiesti, ovvero limitarsi a singoli moduli, con votazione e verbalizzazione distinte;

b) previa l'acquisizione di un giudizio di approvazione, formulato secondo le modalità definite dal Consiglio di Facoltà o dal Regolamento del corso, relativamente alle verifiche linguistiche o di altre abilità, ivi comprese quelle derivanti dalle eventuali pratiche di cui alla lettera e) del comma 1, o di altre assimilabili che rientrino tra quelle contemplate dalla lettera g) di cui al comma 1;

c) previo attestato di frequenza o altro riconoscimento, stabilito dal Regolamento didattico del corso di studio, per quel che riguarda le attività di tirocinio esterno e le altre attività di cui alla lettera f), primo comma, dell'art. 1° del DM n. 509/1999;

d) previo il superamento della specifica prova, organizzata nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari relative, per quel che riguarda la prova finale.

I crediti di cui alla lettera h) del comma 1, sono acquisiti, nell'ambito dei crediti lasciati a libera scelta dello studente, unitamente a quelli dell'insegnamento cui ineriscono. Della loro acquisizione viene dato atto nel verbale della prova d'esame relativo a tale insegnamento.

4. Lo studente che nell'arco di otto anni accademici non acquisisca attraverso il superamento di esami almeno sei crediti, incorre nella decadenza ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Didattico d'Ateneo. Lo studente in debito della sola prova finale non incorre in decadenza alcuna.

5. L'accoglimento delle domande di iscrizione a singole attività formative previste da un corso di studi, è deliberato dal Consiglio di Facoltà o dal Consiglio di corso di studio conformemente all'art. 12 del Regolamento didattico di Ateneo.

Articolo 7

Master e corsi di perfezionamento

1. La Facoltà promuove, anche in collaborazione con altre Facoltà dell'Ateneo o con enti e soggetti esterni, l'attivazione di Corsi per Master di primo e di secondo livello e di Corsi di perfezionamento e di aggiornamento ai sensi della normativa in vigore e secondo le disposizioni contenute nel Regolamento Didattico d'Ateneo.

2. Tali attività sono disciplinate da un apposito Regolamento deliberato dal Consiglio di Facoltà.

Articolo 8

Programmazione e attivazione degli insegnamenti

1. In tempo utile per la comunicazione del Manifesto degli Studi al Senato Accademico, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento Didattico di Ateneo, il Consiglio di Facoltà, acquisite eventuali proposte dei Consigli di corso di studio, e valutata l'attività formativa svolta nel corso del precedente anno accademico, delibera sulla programmazione di quello successivo.

A questo fine si provvede preliminarmente, nell'ordine:

a) alla individuazione degli insegnamenti ufficiali da attivare per i Corsi di laurea e per i Corsi di Laurea specialistica;

b) alla individuazione degli insegnamenti ufficiali da mantenere attivati per assicurare la continuità delle attività didattiche rivolte agli studenti iscritti ai Corsi di Laurea di vecchia normativa;

c) alla individuazione, in relazione ai precedenti punti a) e b), degli insegnamenti ufficiali, o moduli di insegnamenti ufficiali, che possono essere coperti dai professori di ruolo in servizio, nell'espletamento dei compiti didattici, e di quelli che richiedono invece una copertura mediante affidamento, supplenza o contratto;

d) alla determinazione delle proposte di affidamento ai professori di ruolo o, eventualmente, ricercatori di ciascun settore scientifico-disciplinare degli insegnamenti ufficiali, o moduli di insegnamenti, relativi al settore stesso, da mantenere attivati o da attivare;

e) alla determinazione delle eventuali proposte di affidamento di insegnamenti ufficiali, o moduli di insegnamenti, a professori di ruolo o ricercatori di settori affini a quelli di inquadramento, a condizione che sia accertata la competenza specifica degli interessati negli ambiti disciplinari in questione;

f) alla individuazione degli insegnamenti costituiti da corsi supplementari, esercitazioni o attività affini, integrati a un insegnamento ufficiale, per i quali sia prevista l'attribuzione di crediti, e alla determinazione delle relative proposte di copertura;

g) alla individuazione delle esigenze per il funzionamento di stage, tirocini, laboratori informatici, linguistici, e alla determinazione delle relative responsabilità di conduzione.

2. La programmazione di cui sopra, comprensiva dei bandi per l'attribuzione di supplenze e insegnamenti a contratto, viene effettuata dal Consiglio di Facoltà nella composizione limitata ai professori di ruolo e fuori ruolo e ai rappresentanti dei ricercatori. Nella stessa composizione il Consiglio procede all'attribuzione di supplenze, affidamenti e contratti, ad eccezione dell'attribuzione dei compiti didattici ai professori di ruolo, riservata al Consiglio di Facoltà nella composizione ristretta a questi ultimi. Per l'attribuzione di contratti relativi a insegnamenti o a moduli di insegnamento non superiori a trenta ore non si procede ad alcun bando.

L'attribuzione delle responsabilità didattiche ai professori di ruolo presuppone l'accertamento della loro disponibilità ad assolverle, fermo comunque restando il diritto-dovere dei professori di ruolo della Facoltà di garantire nell'adempimento del proprio compito didattico, e fatte salve eventuali ulteriori norme di stato giuridico, non meno, nel complesso, di 60 ore di lezione nell'ambito di un insegnamento ufficiale o di più insegnamenti ufficiali.

3. Di norma entro il 30 aprile, il Consiglio di Facoltà provvede altresì alla programmazione delle attività didattiche riguardanti i Master, i Corsi di perfezionamento, le eventuali Scuole di specializzazione di competenza della Facoltà o cui la Facoltà concorra.

Nella attribuzione delle responsabilità degli insegnamenti e delle altre attività didattiche e formative previste vengono adottate, per quanto compatibili, le procedure e i criteri di cui ai due commi precedenti.

4. Qualora si renda opportuno lo sdoppiamento di un insegnamento, i criteri per ripartire in maniera equilibrata gli studenti sono approvati dal Consiglio di Facoltà, su proposta del responsabile o dei responsabili dell'insegnamento in questione, ai quali compete altresì definire le condizioni e i limiti per l'accoglimento delle eventuali richieste avanzate da singoli studenti per poter frequentare un insegnamento diverso da quello al quale sarebbero assegnati. L'eventuale opzione deve comunque intervenire entro le tre settimane successive all'avvio del corso di assegnazione ed essere motivata da esigenze effettive e dimostrate di frequenza.

5. Gli insegnamenti e le altre attività didattiche sono svolti nei periodi indicati dalla delibera di cui al comma 2 o dal Regolamento del corso di studio. Il medesimo Regolamento indica le propedeuticità ai fini delle prove d'esame e l'eventuale numero di crediti la cui acquisizione è condizione per il passaggio al successivo anno di corso. Le attività programmate, i loro contenuti e le modalità delle prove d'esame sono resi pubblici nella guida didattica della Facoltà.

Articolo 9

Piani di studio individuali

1. I Regolamenti didattici di ciascun Corso di Laurea e di Laurea specialistica possono prevedere, nel rispetto dei vincoli stabiliti per la relativa classe di riferimento, uno o più indirizzi formativi specifici. Lo studente è tenuto a seguire l'insieme delle attività formative indicate nel Regolamento ai fini del conseguimento del titolo, nonché dell'integrale riconoscimento dei crediti acquisiti per l'eventuale ammissione, secondo la normativa in vigore, a uno dei Corsi di Laurea specialistica organizzati dalla Facoltà o comunque attivati presso l'ateneo o istituiti a seguito di accordi interateneo.

2. Lo studente può formare il proprio piano di studi o seguendo il piano di studi ufficiale, eventualmente articolato negli indirizzi previsti per il Corso cui è iscritto, ovvero modificando quest'ultimo in parte, fatta salva la possibilità di includere comunque insegnamenti che risultino aggiuntivi rispetto a quelli richiesti per il conseguimento del titolo. Salvo quanto disposto al comma seguente, i piani di studio individuali che si discostano da quello ufficiale sono sottoposti all'approvazione di una apposita commissione nominata dal Consiglio di Facoltà, eventualmente su proposta del Consiglio del corso di studio, che valuterà la congruenza delle scelte con gli obiettivi formativi del corso di studio.

Per i piani individuali formati ai sensi del comma precedente, ancorché approvati, il riconoscimento dei crediti per l'eventuale ammissione a uno dei Corsi di Laurea specialistica organizzati dalla Facoltà, o comunque attivati presso l'ateneo o istituiti a seguito di accordi interateneo, potrà non essere integrale.

Sono fatte salve eventuali specifiche disposizioni del Regolamento del corso di studio.

3. Gli studenti presentano i piani di studio, sia corrispondenti a quelli ufficiali, sia individuali, entro il secondo anno del corso di laurea, o il primo anno di laurea specialistica, nei termini stabiliti dal Senato Accademico. Il piano è modificabile negli anni successivi.

La presentazione è effettuata anche tramite terminali o usufruendo dei servizi di rete.

L'approvazione è automatica qualora i piani individuali corrispondano a quelli ufficiali o si discostino da questi ultimi per un numero di crediti non superiore a quello che il Regolamento del corso lascia alla "libera scelta" dello studente.

4. Per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo non è richiesta l'acquisizione di un numero minimo di crediti, né sono previsti limiti del numero di anni di iscrizione fuori corso.

Articolo 10

Esami e verifiche del profitto

1. Ciascuna attività formativa prevista nell'ambito dei Corsi di studio afferenti alla Facoltà comporta una prova di accertamento o una verifica delle conoscenze acquisite dallo studente quali condizioni per l'acquisizione dei crediti corrispondenti.

I Regolamenti dei singoli Corsi di studio stabiliscono quali attività formative diano luogo ad accertamenti con votazione, comunque richiesti per gli insegnamenti ufficiali, ancorché strutturati in moduli, e quali comportino una verifica di approvazione o idoneità. In assenza di ogni indicazione nel Regolamento, l'accertamento delle conoscenze relative ad insegnamenti o moduli di insegnamento avviene sempre mediante esame di profitto con votazione espressa in trentesimi.

I Regolamenti dei Corsi di studio possono vincolare lo svolgimento degli esami di profitto di singoli insegnamenti a una modalità particolare. In assenza di disposizioni specifiche, gli esami di profitto possono essere orali e/o scritti, secondo le scelte dei docenti titolari degli insegnamenti.

Si possono prevedere forme articolate di accertamento, eventualmente composte di prove successive, anche scritte, da concludersi comunque con una prova finale.

Sia nel caso di prove uniche sia in quello di prove successive, devono essere garantite la pubblicità delle stesse, se orali, e la possibilità di verifica da parte dello studente, se scritte.

2. Le verifiche di profitto degli stage e dei tirocini avvengono di norma mediante l'approvazione, da parte del tutor nominato dal Consiglio di Facoltà o del Corso di studio, di una relazione scritta presentata dallo studente e vistata dal soggetto presso cui lo stage o il tirocinio sono svolti.

Le verifiche di altre conoscenze ed abilità professionali, avvengono di norma mediante un riconoscimento di idoneità effettuato da apposita Commissione, nominata dal Consiglio di Facoltà o di Corso di studio, la quale valuta la coerenza dell'attività con gli obiettivi formativi del corso e la conformità di eventuali certificazioni alla normativa vigente in materia.

Ove non diversamente disposto dal Regolamento del Corso di studio, la conoscenza delle lingue straniere deve essere di livello medio ed attestata dalle certificazioni di cui all'art. 34, comma 6, del Regolamento Didattico di Ateneo. La attribuzione dei corrispondenti crediti è effettuata dalla Commissione di cui al capoverso precedente previa verifica dell'idoneità della certificazione.

L'esito delle verifiche di cui al presente comma è comunicato al competente ufficio amministrativo per l'annotazione nella carriera dello studente.

3. Per tutto quanto riguarda le modalità di organizzazione e attuazione delle prove e degli accertamenti di profitto, valgono le disposizioni di cui agli artt. 27, 28 e 29 del Regolamento Didattico d'Ateneo.

4. Con la programmazione annuale delle attività didattiche, il Consiglio di Facoltà determina il numero e i periodi degli appelli d'esame. Il Consiglio di Facoltà può elevare con propria delibera il numero annuale degli appelli d'esame per gli studenti fuori corso, nonché per quelli che seguono il previgente ordinamento didattico.

5. Le prove di profitto relative a un insegnamento o a un suo modulo possono essere sostenute a partire dal primo appello che si tenga dopo la conclusione dell'insegnamento o del modulo, senza limitazione alcuna del numero di esami da sostenere.

Gli esami di profitto relativi a ciascun anno accademico possono essere sostenuti entro il mese di febbraio dell'anno accademico successivo senza necessità di reinscrizione ad un nuovo anno di corso.

Articolo 11

Trasferimenti, passaggi di Corso, riconoscimento di crediti

1. I trasferimenti e i passaggi di Corso sono disciplinati dagli artt. 13 e 14 del Regolamento Didattico di Ateneo. Per l'applicazione di tali norme, all'inizio di ogni anno accademico, viene nominata dal Consiglio di Facoltà, eventualmente su proposta del Consiglio di Corso di studio, una Commissione didattica, della quale fanno parte anche il Preside o un suo delegato e il responsabile della segreteria "studenti". La Commissione, sentiti i docenti interessati, e valutati i programmi allegati alla domanda di passaggio o di trasferimento, riferisce al Consiglio di Facoltà o di Corso di studio per i provvedimenti di cui all'art. 34, comma 7 del Regolamento Didattico di Ateneo.

2. Il riconoscimento dei crediti acquisiti nella carriera pregressa dagli studenti ai fini del conseguimento del titolo di studio del Corso di Laurea o di Laurea specialistica, al quale essi passano o si trasferiscono, è comunque subordinato alla presenza, nell'ordinamento didattico del Corso di Laurea o di Laurea specialistica al quale si chiede l'iscrizione, dei settori scientifico-disciplinari di riferimento degli insegnamenti o moduli per i quali lo studente chieda il riconoscimento dei crediti, o almeno di settori scientifico-disciplinari affini.

3. Il riconoscimento della frequenza ad un insegnamento o modulo di insegnamento seguito nella carriera pregressa è subordinato alla condizione di cui al comma precedente e comporta la possibilità di sostenere il relativo esame di profitto anche sulla base dei programmi dei corsi del nuovo ordinamento, ed anche negli appelli di esame programmati per i corsi del vecchio ordinamento.

4. Il riconoscimento delle attività formative effettuate nell'ambito di programmi di mobilità studentesca avviene di norma alle stesse condizioni di cui ai commi precedenti, ferme restando le vigenti disposizioni regolamentari e le delibere di Facoltà assunte in precedenza.

Articolo 12 ***Prova finale***

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale determinata dal Regolamento del corso di studi in conformità a quanto stabilito dall'ordinamento didattico del corso.

2. Ove non diversamente disposto dal Regolamento del corso di laurea, la presentazione di un elaborato scritto non è obbligatoria.

L'argomento della prova è scelto, nell'ambito di uno degli insegnamenti seguiti, d'intesa con il relativo docente o con un altro docente del settore. Il docente che concorda l'argomento sovrintende alla preparazione della relazione orale o dell'elaborato scritto e funge da relatore dello stesso in occasione dell'esame finale davanti all'apposita Commissione.

Compiti di correlazione vengono affidati dal preside per le prove finali della laurea specialistica e possono essere attribuiti, nel caso della laurea, qualora se ne ravvisi, per particolari motivi, l'opportunità.

3. E' condizione per l'ammissione alla prova finale l'avvenuta verifica da parte dei competenti uffici amministrativi della corrispondenza tra l'ultimo piano di studi approvato e i crediti effettivamente conseguiti nella misura dovuta.

4. Le prove finali dei Corsi di Laurea si svolgono, in conformità all'art. 30 del Regolamento Didattico d'Ateneo, in quattro sessioni, nei mesi di marzo, giugno, ottobre e dicembre. La sessione di marzo è aperta agli studenti iscritti all'anno accademico precedente senza necessità di reinscrizione.

Articolo 13 ***Opzione per l'iscrizione ai corsi di Laurea di nuovo ordinamento***

1. Gli studenti che alla data dell'entrata in vigore del Regolamento Didattico di Ateneo siano iscritti a uno dei corsi di Laurea o di Diploma della Facoltà o di altra Facoltà dell'Ateneo, attivati ai sensi della previgente normativa, possono optare, a domanda entro il termine fissato dal Consiglio di Facoltà ai sensi dell'art. 37, comma 3 del Regolamento didattico di Ateneo, per l'iscrizione a uno dei Corsi di Laurea attivati dalla Facoltà secondo i nuovi ordinamenti, chiedendo il riconoscimento della frequenza degli insegnamenti seguiti nella precedente carriera, nonché il riconoscimento degli esami che abbiano superato.

2. I riconoscimenti di cui al comma precedente sono limitati agli insegnamenti che risultino compresi o siano comunque riconducibili ai settori scientifico-disciplinari inseriti nei percorsi previsti per i nuovi Corsi di Laurea o a settori scientifico-disciplinari che, ancorché non inseriti nei percorsi, siano riconosciuti affini.

In caso di riconoscimento, la votazione a suo tempo conseguita viene computata ai fini della determinazione della media finale dei voti di profitto.

3. Gli studenti immatricolati nell'anno accademico 2000/2001 al corso di laurea in Giurisprudenza, attivato presso la Facoltà, possono optare per l'iscrizione al secondo anno, nell'anno accademico 2001/2002, del Corso di Laurea in Scienze giuridiche, ottenendo

automaticamente il riconoscimento della frequenza e degli esami secondo le disposizioni del comma 6.

Gli studenti immatricolati precedentemente all'anno accademico 2000/2001 al Corso di Laurea in Giurisprudenza o di Diploma in Consulente del lavoro indirizzo Sicurezza sul lavoro, attivati presso la Facoltà, che chiedano di optare per il Corso di Laurea in Scienze giuridiche o, rispettivamente, per il corso di laurea in Consulente del lavoro, saranno in ogni caso iscritti al terzo anno di tali corsi di laurea, ottenendo il riconoscimento della frequenza e degli esami secondo le disposizioni del presente articolo.

4. Il riconoscimento della frequenza ad un insegnamento comporta la possibilità di sostenere il relativo esame di profitto anche sulla base dei programmi dei corsi del nuovo ordinamento, ed anche negli appelli di esame programmati per i corsi del vecchio ordinamento.

5. Le precedenti disposizioni dei commi 1 e 2, si applicano anche nell'ipotesi di trasferimento presso la Facoltà, qualora lo studente chieda di optare per i nuovi Corsi di laurea. L'ammissione agli esami è tuttavia subordinata alla delibera di cui al comma 7.

6. Salva diversa indicazione del Regolamento del corso di studio, gli esami superati nella carriera pregressa, nell'ambito dei corsi di cui al comma 3, riconosciuti ai sensi dei commi precedenti, vengono computati ognuno per 9 crediti. Quando l'insegnamento previsto nei nuovi ordinamenti, e corrispondente a quello di cui si chiede il riconoscimento, comporta un numero di credito pari o superiore a 12, l'insegnamento da riconoscere, se caratterizzato da un carico didattico di proporzionata entità, può ottenere un riconoscimento maggiore di 9 crediti, fino a 12, secondo la valutazione della Commissione di cui al comma successivo.

7. Il riconoscimento, di cui ai precedenti commi, con l'attribuzione dei crediti corrispondenti agli esami riconosciuti, e con la determinazione dell'anno di corso cui lo studente viene iscritto, è effettuato dal Consiglio di Facoltà su proposta di una Commissione nominata dal Consiglio stesso, eventualmente dietro indicazione del Consiglio del corso di studi.

8. Lo studente che, ai sensi dei punti precedenti, abbia ottenuto il riconoscimento totale o parziale della carriera pregressa per un numero di crediti almeno pari a quello previsto per l'ammissione alla prova finale, è comunque tenuto a sostenere la prova finale secondo quanto previsto dalla nuova normativa. Deve altresì dimostrare, attraverso verifiche specifiche, organizzate secondo modalità definite dal Consiglio di Facoltà o eventualmente dal Consiglio di corso di studio:

a) l'adeguata conoscenza di una lingua straniera, da scegliersi tra quelle dei paesi dell'Unione Europea, nel caso in cui questa non sia stata adeguatamente riscontrata e riconosciuta nella sua carriera pregressa;

b) la capacità di utilizzare i principali strumenti e programmi informatici, al livello e secondo le modalità richieste per il Corso di Laurea di nuovo ordinamento.

9. Lo studente in debito della sola prova finale e delle verifiche di cui al comma precedente può essere ammesso all'esame per il conseguimento del titolo di studio nel primo appello utile.

Articolo 14

Disattivazione dei corsi esistenti

A partire dall'anno accademico 2001-2002 il Corso quadriennale di Laurea in Giurisprudenza è progressivamente disattivato. Del pari prosegue la disattivazione del corso di Diploma di Consulente del lavoro, *indirizzo* Sicurezza sul lavoro.

La Facoltà assicura la conclusione dei suddetti Corsi e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti vigenti, agli studenti già iscritti - nonché a quelli che si siano trasferiti da altra sede, e siano stati iscritti ad una delle annualità ancora attivate presso la Facoltà - che non optino, ai sensi di quanto previsto dall'articolo precedente, per i Corsi di Laurea dei nuovi ordinamenti.

Coloro che sono già in possesso di altra laurea o diploma universitario possono chiedere l'iscrizione solo alle lauree del nuovo ordinamento, ottenendo il riconoscimento della carriera pregressa secondo gli articoli precedenti.

Gli studenti che chiedono il passaggio di corso alla Facoltà di Giurisprudenza possono essere ammessi ai corsi ancora attivati della laurea quadriennale, ovvero optare per i corsi di laurea dei nuovi ordinamenti.

Articolo 15 ***Disposizioni finali***

1. Per quanto non esplicitamente stabilito dai precedenti articoli e dalle disposizioni dei singoli Regolamenti dei Corsi di Laurea e di Laurea specialistica, riportati nella terza parte del presente Regolamento, valgono le disposizioni del Regolamento Didattico d'Ateneo, ivi compresa la disciplina della posizione degli studenti iscritti a Corsi di studio già attivati presso la Facoltà all'entrata in vigore di detto Regolamento, che non abbiano optato per un Corso di Laurea di nuovo ordinamento.

2. Il presente Regolamento, e le sue modifiche, entrano in vigore a seguito dell'emanazione del decreto rettorale, di cui all'articolo 3 del Regolamento Didattico d'Ateneo.